



Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183;
- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 e, in particolare, l'art. 19;
- VISTO** il Regolamento Generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento del "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" emanato con D.R. n. 31218 del 2 maggio 2017 e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 4 e l'art. 4, comma 1;
- VISTO** il D.R. n. 678 del 28 febbraio 2023 con il quale sono state indette le elezioni per la designazione di due rappresentanti effettivi degli studenti e dei rispettivi componenti supplenti, di un rappresentante dei dottorandi e specializzandi effettivo e del relativo supplente, in seno al *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*, per un biennio (C.U.G.);
- CONSIDERATO** che non sono state espresse preferenze per l'elezione del rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi effettivo e per il relativo supplente, come si evince dal verbale elettorale del 29 marzo 2023;
- CONSIDERATO** pertanto, che bisogna procedere alla nomina di un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi effettivo e del relativo supplente, riducendo i termini ordinari al fine di consentire il regolare funzionamento dell'organo.

DECRETA

ART. 1

Sono indette le elezioni per la designazione di un rappresentante dei dottorandi e specializzandi effettivo e del relativo supplente, in seno al *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*, per un biennio.

ART. 2

Possono presentare la propria candidatura gli specializzandi regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione ed i dottorandi in servizio alla data delle votazioni.

ART. 3

Il rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi in seno al C.U.G., con il relativo supplente, sono eletti dal rappresentante dei dottorandi e assegnisti in seno al Senato Accademico e dal rappresentante degli specializzandi in seno al Senato Accademico.

Il rappresentante dei dottorandi e specializzandi effettivo ed il supplente in seno al C.U.G. verranno eletti a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti è eletto il più giovane per età.

La carica di rappresentante in seno al C.U.G. è incompatibile con quella ricoperta in altri organi collegiali dell'Ateneo.

ART. 4

I dottorandi e gli specializzandi che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla, su apposito modulo, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@unime.it entro le **ore 12,30 di lunedì 5 giugno 2023**

L'Unità Operativa "Procedure Elettorali" procederà al controllo amministrativo delle candidature e comunicherà agli interessati eventuali esclusioni.

Le candidature riscontrate regolari saranno tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzate a cura dell'Amministrazione Universitaria sul sito web dell'Ateneo.

ART. 5

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il termine di sette giorni dalla data del decreto di indizione.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suindicati elenchi possono presentare reclamo alla Unità Operativa "Procedure Elettorali" entro 48 ore dalla pubblicazione degli elenchi.

ART. 6

Con successivo provvedimento si procederà a costituire il seggio elettorale, determinandone la composizione e l'ubicazione.

Le votazioni si svolgeranno nel luogo ove avrà sede il seggio elettorale nel giorno e secondo gli orari già stabiliti nel successivo art. 7.

Le elezioni si svolgeranno con il metodo limitato ad una sola preferenza.



Università degli Studi di Messina

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento Generale sono nulle le preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero massimo consentito,

I rappresentanti dei dottorandi e specializzandi voteranno per l'elezione di un unico rappresentante dei dottorandi e specializzandi e per il rispettivo supplente.

ART. 7

Le elezioni si svolgeranno con il metodo indicato nell'art. 6 e secondo il seguente calendario:
venerdì 16 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento del C.U.G. e del Regolamento per le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti in seno agli Organi Collegiali.

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea